



A tutti i Clienti  
in indirizzo

## Circolare n. 1 del 15/01/2010

Prot. doc.: 18/2010

**LETTERE  
DI INTENTO:  
COMUNICAZIO-  
NE  
TELEMATICA**

Gli **esportatori abituali**, cioè coloro che effettuano operazioni con l'estero (esportazioni, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate) per un ammontare **superiore al 10% del volume di affari**, possono **acquistare o importare beni e servizi senza applicare l'IVA** entro un dato limite annuale (**plafond**). Per usufruire di tale regime devono **inviare ai fornitori interessati la lettera di intento** con la quale richiedono di emettere fatture senza addebito di IVA.

I **fornitori che ricevono le c.d. lettere di intento sono a loro volta tenuti** ai seguenti adempimenti:

- a) numerare progressivamente** le lettere d'intento e annotarle, entro quindici giorni dal ricevimento, in apposito registro ovvero, in alternativa, sul registro delle fatture emesse o dei corrispettivi; il fornitore è altresì tenuto a verificare la conformità delle dichiarazioni d'intento ricevute con il modello ministeriale approvato nonché a controllare i dati ivi previsti;
- b) trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione con i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute entro il giorno 16 del mese successivo alla data di ricevimento delle medesime dichiarazioni;
- c) indicare nelle fatture emesse** gli estremi delle dichiarazioni ricevute, evidenziando il titolo di inapplicabilità dell'imposta (ex art. 8, co. 1, lettera c), DPR n. 633/72).

Per verificare il **corretto termine d'invio occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione; a tal proposito è consigliabile conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento.**

In caso di rettifica o revoca di una dichiarazione già inviata al fornitore, l'esportatore abituale dovrà procedere all'inoltro di una nuova lettera d'intento. Il fornitore che riceve la revoca ovvero la rettifica della lettera d'intento non deve invece inoltrare tale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.

E' bene precisare che **pesanti sanzioni si rendono applicabili al fornitore che omette o ritarda l'invio della comunicazione** ovvero che effettua l'invio di una comunicazione con errori o omissioni. In particolare è prevista l'erogazione delle seguenti sanzioni:

**Sanzione da euro 258 a euro 2.065**

Nel caso in cui non siano ancora state effettuate forniture in esenzione da IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)



<b>Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata</b>	Qualora siano state effettuate forniture in "regolare" esenzione da IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)
<b>Sanzione dal 100 al 200% dell'IVA non applicata oltre alla responsabilità solidale con l'esportatore abituale per il mancato versamento dell'imposta da parte di quest'ultimo.</b>	Qualora siano state effettuate forniture con "irregolare" esenzione IVA ex art. 8, c. 1. lett. c)

(Art. 1, co. 1, lettera c), del D.L. n. 746/1983, come modificato dall'art. 1, co. 381, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Finanziaria 2005 -)

**MODI-  
FICA DEL  
TASSO  
LEGALE: DA  
GENNAIO  
INTERESSI  
ALL'1%**

Dal **1° gennaio 2010 la misura del tasso legale di interesse è passata dal 3% all'1%**, così come disposto dal DM 4.12.2009.

Nel corso degli ultimi anni la misura del saggio legale ha subito le seguenti variazioni:

Dal	Al	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%
<b>01.01.2010</b>		<b>1%</b>

La modifica, che rientra nelle previsioni di cui all'art. 1284 c.c., esplica i suoi effetti con particolare riguardo:

- ai **rapporti tra creditori e debitori** (in questo ambito l'intervento interessa ad esempio i danni e gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi sulle somme riscosse nel contratto di mandato, gli interessi nel contratto di mutuo, le anticipazioni all'affittuario, gli interessi ultralegali da pattuire per iscritto di cui all'art. 1284 c.c., gli interessi maturati sul deposito cauzionale delle locazioni di immobili urbani ecc..)
- agli **usufrutti e rendite vitalizie** (il tasso legale di interesse è da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite di cui agli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 346/90, secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31/12/2009);
- ai **ravvedimenti operosi** (la misura del tasso legale si riflette anche sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente ai fini di regolarizzare omissioni o irregolarità commesse in sede di versamento di tributi fiscali, quali IVA, IRPEF, IRES, ecc.... Per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 sarà pertanto necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di



ritardo del vecchio e nuovo anno).

(Art. 1284, comma 1, C.c. - Decreti MEF 4.12.2009 e 23.12.2009)

**POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE RITENUTE SUBITE PER COMPENSARE DEBITI PROPRI DELL'ASSOCIAZIONE O DELLA SOCIETÀ**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 56/E del 23 dicembre scorso, ha modificato il proprio orientamento in relazione all'utilizzo delle **ritenute d'acconto subite** da soggetti trasparenti (**studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali in trasparenza**).

**In precedenza le ritenute subite** dai suddetti soggetti **venivano attribuite**, in sede di dichiarazione dei redditi, **a ciascun socio** in relazione alla quota di partecipazione al reddito della società.

**Il socio utilizzava tali ritenute nella propria dichiarazione dei redditi** risultando eventualmente a credito d'imposta. Tale credito rimaneva in capo al socio senza possibilità per il soggetto trasparente di utilizzare il credito per compensare eventuali propri tributi o contributi.

**Secondo la nuova interpretazione, il socio continuerà ad utilizzare le ritenute subite dalla società e attribuitegli dalla stessa per trasparenza, però in caso di eccedenza d'imposta potrà restituire alla società la parte non utilizzata affinché la stessa possa utilizzarla in compensazione con propri tributi o contributi.** L'eccedenza in parola non potrà più essere riattribuita al socio, che riceverà dalla società un equivalente importo in denaro, pari quindi alle ritenute ricevute.

L'Agenzia ritiene che **i soci possano acconsentire in maniera espressa** a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società; pertanto **l'eventuale utilizzo in compensazione da parte della società richiede il preventivo assenso dei soci** da manifestare, anche in via generalizzata, **in apposito atto avente data certa** (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. L'assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo d'imposta - con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell'atto - ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa. In ogni caso **i soci o associati hanno facoltà di revocare l'assenso** - con un analogo atto avente data certa o con una modifica dell'atto costitutivo - e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca.

Affinché la compensazione possa operare è necessario, inoltre, che il credito risulti dalla dichiarazione annuale della società. Ai fini dell'utilizzo del credito da parte della società **è in corso di istituzione uno specifico codice tributo da utilizzare per la compilazione dei modelli F24.**

(Circolare Agenzia Entrate n. 56/E del 23 dicembre 2009)

**COMUNICAZIONI PER GLI INTERVENTI**

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 dicembre sono state **approvate tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica** dei dati contenuti nel **modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica prolungatisi oltre il periodo**



## SOGGETTI AL 55%

**d'imposta.** La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e il relativo invio telematico è stato reso operativo lo scorso 4 gennaio grazie al software dedicato disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Considerato che le disposizioni in esame trovano applicazione **a decorrere dalle spese sostenute dal 2009, le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010, per i lavori iniziati nel 2009 e proseguiti nel 2010, indicando le spese sostenute nel 2009.**

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliono beneficiare della detrazione del 55% sono, comunque, tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

**(Agenzia Entrate provvedimento del 22/12/09)**

## BONUS CAPITALIZZA- ZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/E/2009, ha emanato le direttive per poter **beneficiare del bonus** introdotto dalla c.d. "Manovra d'estate" (D.L. n.78/09), che **consente alle società di capitali o di persone di escludere da imposizione fiscale il 3 per cento degli aumenti di capitale di importo fino a 500.000 euro, perfezionati da parte di persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010, mediante conferimenti.** Rilevano al riguardo gli aumenti di capitale che costituiscono effettivi incrementi della dotazione patrimoniale. A tal fine assumono rilevanza sia le costituzioni di capitale sociale di nuove società, sia gli aumenti di capitale sociale di società già costituite, sia, più in generale, gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse. Si precisa altresì che i conferimenti in denaro rilevano nei limiti degli importi che risultano versati entro la data del 5 febbraio 2010.

L'esclusione da imposizione fiscale è applicabile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è riconosciuta per il periodo di imposta in cui l'aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi di imposta successivi.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, **l'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa** del periodo di imposta di perfezionamento dell'aumento di capitale e nei quattro periodi di imposta successivi. La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita.

Per quanto riguarda **l'IRAP l'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione del valore della produzione netta**, determinato ai sensi del decreto legislativo n. 446/1997 e fino a concorrenza dello stesso, del periodo di imposta di perfezionamento dell'aumento di capitale e dei quattro periodi di imposta successivi.

**(Circolare Agenzia Entrate n. 53 del 21 dicembre 2009)**



**DAL 1°  
GENNAIO 2010  
NUOVE  
TARIFFE ACI**

L'Agenzia delle Entrate **rende note le tabelle elaborate dall'AcI** relative ai **costi chilometrici** di esercizio delle autovetture e motocicli, ai fini di effettuare, a decorrere **dal 1° gennaio 2010, i calcoli del fringe benefit** per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti.

La tabella AcI del benefit auto viene predisposta sulla base di una percorrenza annua di 15 mila chilometri è quella prevista dal Fisco per il calcolo del reddito da indicare in busta paga. L'imponibile si ottiene moltiplicando il costo al chilometro dell'autovettura interessata per 15 mila e calcolando quindi il 30% del risultato, quota che la legge attribuisce all'uso privato da parte del dipendente.

**(Comunicato Agenzia Entrate pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 233 alla G.U. n. 289 del 12.12.2009)**

**ISTAT:  
INDICE DEI  
PREZZI AL  
CONSUMO DI  
NOVEMBRE  
2009**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **novembre 2009**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+0,7%**.

**(Istat, Comunicato del 16/12/09)**

**PRIMA  
CASA CON  
IDONEITÀ**

Con apposita Ordinanza la Corte di Cassazione ha stabilito che **l'agevolazione "prima casa" spetta anche ai soggetti che siano già proprietari, nello stesso Comune, di un'altra unità abitativa non idonea, per dimensioni e caratteristiche, a far fronte ai bisogni abitativi.**

Tale interpretazione normativa sembra un'evoluzione epocale in quanto dal 1996 vige l'opinione secondo cui la mera titolarità di un'altra abitazione nel medesimo Comune non consenta di conseguire l'agevolazione "prima casa" all'atto di un nuovo acquisto, indipendentemente dal requisito della "idoneità" della casa precedentemente posseduta.

**(Ordinanza della Cassazione n. 100/2010, depositata l'8 gennaio 2010)**

**RICHIESTA DI  
RIMBORSO  
DEL CREDITO  
IVA 2009**

A partire dal **1° febbraio 2010** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva (attualmente stabilito al 30 settembre 2010) sarà possibile **presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2009.**

**Importo minimo**

È importante precisare, prima di tutto, che **il rimborso compete solo se il credito è di importo superiore ad € 2.582,28. Tale limite non vale:**

- a) nei casi di **cessazione attività**, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- b) nel caso di rimborso della **minor eccedenza detraibile nel triennio.**

**I casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell'Iva.****Cessazione dell'attività nel corso del 2009**

All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

**L'aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)**

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art. 74, co. 7 e 8, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati.

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

**Operazioni non imponibili**

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

- agli **artt. 8** (cessioni all'esportazione), **8-bis** (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e **9** (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;
- di cui agli **artt. 40, co. 9 e 58 del D.L. n. 331/93,**

effettuate per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2009.

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-ter nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/95.

**Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche**

Il rimborso compete per l'acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (R.M. n.392/E/07). Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).

**Operazioni non territoriali (art.7, DPR n.633/72)**

Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2009 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art.7 del DPR n.633/72 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell'operazione ex art.6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

**Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori**



## agricoli

Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art. 8, co. 1, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

### Minor eccedenza detraibile nel triennio

Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2007-2008-2009) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad € 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).

### Le garanzie

Per ottenere il rimborso, il contribuente deve **prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie)**. Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:

- coloro che hanno presentato richiesta di **rimborso per un importo non superiore ad € 5.164,57** (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore);
- coloro che chiedono a rimborso un **importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti** la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
- i **curatori e i commissari liquidatori**, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad €258.228,40;
- le **imprese c.d. "virtuose"**.

### I contribuenti virtuosi

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

- il Patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;
- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;



- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

## **RIMBORSI 2009 PER OLTRE 14,6 MILIARDI DI EURO**

**L'Agenzia delle Entrate ha disposto quasi 800.000 rimborsi**, per un ammontare complessivo di circa 940 milioni di euro, **che in questi giorni stanno arrivando a famiglie e imprese**. Con questa ultima tornata, l'Amministrazione Finanziaria chiude il bilancio dei rimborsi 2009 a quota 14,6 miliardi di euro, con più di 2 milioni di rimborsi effettuati. I dati sono forniti da un comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio, nel quale si specifica che i rimborsi per crediti relativi alle imposte dirette e all'Iva si stimano a circa 390 milioni.

**L'Amministrazione Finanziaria ha disposto, inoltre, circa 390 milioni di euro di rimborsi Irpef, che stanno arrivando ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi fino al 2007**. Pagamenti in corso, per un ammontare complessivo di oltre 160 milioni di euro, per oltre 345 mila contribuenti che, non avendo già fruito del bonus famiglia e del bonus incapienti attraverso i sostituti d'imposta e i modelli di dichiarazione, hanno presentato domanda direttamente all'Agenzia.

Per i contribuenti che hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate il codice IBAN, i rimborsi verranno accreditati direttamente sul conto corrente. Per tutti gli altri, invece, le somme verranno pagate con vaglia cambiario della Banca d'Italia oppure in contanti in un qualsiasi ufficio postale.

## **LIMITAZIONI ALLE COMPENSAZIONI IVA IN CONTRASTO CON LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

La **limitazione annuale di € 500.000** per la compensazione dei crediti Iva, introdotta dall'art. 34 della L. n.311/04 (Finanziaria 2005), **è illegittima ed inefficace in quanto contrastante con l'art. 8 dello Statuto del contribuente** (L. n. 212/00), che stabilisce come l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione, senza alcun limite quantitativo. **(Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza n. 183/20/09, depositata il 24 novembre 2009).**

## **DAL 1° GENNAIO 2010 AUMENTO DELL'ALIQUTA CONTRIBUTIVA**

Per effetto della equiparazione contributiva del lavoro parasubordinato a quello subordinato, **l'aliquota contributiva della gestione separata Inps ha subito un rincaro graduale nel corso degli anni che porterà le aliquote di contribuzione per il periodo d'imposta 2010 pari al 26,72% per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria**. Si tratta dell'ultimo aumento previsto dalla L. n. 247 del 23 luglio 2007, con l'aumento di un punto percentuale rispetto all'aliquota contributiva per il 2009. Per i soggetti che sono **già titolari di una pensione o che hanno già una copertura previdenziale, l'aliquota contributiva resta pari al 17%**. Si ricorda che all'iscrizione nella



gestione separata Inps istituita dalla L. n. 335/95 sono tenuti:

- i lavoratori parasubordinati;
- gli incaricati delle vendite a domicilio;
- i liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- i lavoratori autonomi occasionali, qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di € 5.000;
- gli associati in partecipazione che apportano lavoro.

Il contributo è interamente a loro carico per i professionisti mentre è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore per i collaboratori.

**(Legge n.247/07, G.U. n.301 del 29/12/2007)**

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

**Asset studio S.r.l.**  
**STUDIO TUFARIELLO**

**In allegato:**

- Approfondimenti:
- **FINANZIARIA 2010 E DECRETO MILLEPROROGHE**
  - **DAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO ED ELENCHI INTRASTAT**
  - **COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA**
  - **Scadenzario**

## FINANZIARIA 2010 E DECRETO MILLEPROROGHE

(Legge 23.12.2009, n. 191 - D.L. n. 194 del 30.12.2009 - pubblicato in G.U. n. 302 del 30.12.2009-)



Il 22 dicembre scorso è stata approvata la Finanziaria 2010, che si compone sostanzialmente di due articoli dei quali analizzeremo le principali novità in materia fiscale, unitamente alle disposizioni prorogate con il decreto "Milleproroghe".

<p><b>RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2009</b> (art. 2, co. da 6 a 8)</p>	<p>Considerato che il D.L. n. 168/2009, con il quale veniva disposta la riduzione dell'acconto IREPF, non sarà convertito in legge, la Finanziaria 2010 ingloba le disposizioni previste dall'articolo 1 del citato Decreto. In particolare è confermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'attribuzione, ai soggetti che al 24.11.2009 hanno versato l'acconto IRPEF 2009 senza tener conto del "differimento" di 20 punti percentuali, di un <b>credito d'imposta</b> pari all'ammontare versato in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 con il codice tributo "4035";</li> <li>- la <b>restituzione</b>, con la retribuzione di dicembre 2009, del <b>maggior importo trattenuto a titolo di acconto</b>, qualora i sostituti d'imposta avessero conteggiato in busta paga l'acconto IRPEF 2009 nell'integrale originaria misura del 99%.</li> </ul>
<p><b>DETRAZIONE IRPEF 36%</b> (art. 2, co. 10)</p>	<p>E' <b>prorogata fino al 31 dicembre 2012</b> la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio eseguiti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata;</li> <li>- interi fabbricati facenti parte di edifici sottoposti a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nonché da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile facente parte del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013.</li> </ul> <p>Restano invariate le disposizioni della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell'intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.</p>
<p><b>IVA RIDOTTA AL 10%</b> (art. 2, co. 11)</p>	<p>Confermata <b>a regime l'aliquota Iva agevolata del 10%</b> applicabile alle prestazioni di servizi relative ad <b>interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), b), - Manutenzioni ordinarie e straordinarie - c) e d), - Restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia - Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a <b>prevalente destinazione abitativa</b>.</p> <p>Oggi, l'aliquota ridotta del 10% è già prevista per gli interventi di cui alle citate lett. c) e d), mentre è applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza della specifica disposizione introdotta dalla Finanziaria 2000 e prorogata da ultimo dalla Finanziaria 2008.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che per fruire dell'Iva ridotta, dal 2008 non è più necessario evidenziare in fattura il costo della manodopera.</p>

<p><b>RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI</b> (art. 2, co. 229)</p>	<p>Vengono <b>riaperti i termini per rivalutare il valore dei terreni edificabili ed agricoli, nonché delle partecipazioni</b> non negoziate in mercati regolamentati, <b>possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010</b>, usufruendo di <b>un'imposta sostitutiva</b> delle imposte sui redditi pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>4%, per le partecipazioni qualificate ed i terreni;</b></li> <li>- <b>2%, per le partecipazioni non qualificate.</b></li> </ul> <p>Il versamento dovrà essere effettuato <b>entro il 31 ottobre 2010 in un'unica soluzione ovvero in 3 rate annuali</b> di pari importo la prima delle quali scadrà sempre il prossimo 31 ottobre.</p> <p>La <b>redazione ed il giuramento della perizia di stima</b>, che ridetermina il valore su cui applicare l'imposta sostitutiva, devono essere effettuate entro la medesima data del <b>31 ottobre 2010</b>.</p>
<p><b>AUMENTO IRAP E ADDIZIONALE PER REGIONI CON DEFICIT SANITARIO</b> (art. 2, co. 86)</p>	<p>Per le Regioni che presentano un disavanzo sanitario, prive di un "piano di rientro", è previsto un incremento automatico dell'aliquota IRAP pari al 0,15% e dell'addizionale pari allo 0,30%.</p>
<p><b>DETAZZAZIONE C.D. "PREMI DI PRODUTTIVITÀ"</b> (art. 2, co. 156, lett. b e 157)</p>	<p>È confermata per il 2010 la disposizione che propone l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di "premi produzione" fino ad un importo massimo complessivo lordo di € 6.000 e con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000.</p>
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO</b> (art. 2, co. 236)</p>	<p><b>Per gli anni 2010 e 2011</b> è riproposta la concessione di un <b>credito d'imposta per le spese relative all'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo</b>.</p> <p>In particolare viene prevista la possibilità di individuare nuove tipologie di investimenti agevolabili nonché "soggetti beneficiari meritevoli" dell'agevolazione.</p> <p>Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell'Economia fisserà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità di utilizzo dello stanziamento;</li> <li>- l'individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione;</li> <li>- le modalità di fruizione del credito di imposta;</li> <li>- i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione.</li> <li>-</li> </ul>

## Decreto "Milleproroghe" - D.L. n. 194 del 30.12.2009 (pubblicato in G.U. n. 302 del 30.12.2009.)

<p><b>PROROGA DELLO SCUDO FISCALE</b></p>	<p>Sarà possibile fino al <b>30 aprile 2010</b> rimpatriare o regolarizzare le attività detenute illecitamente all'estero alla data del 31.12.2008. Il Decreto Milleproroghe ha infatti previsto la <b>riapertura dei termini</b> per aderire allo</p>
---	--

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



(art. 1, co. 1 e 2)	<p>scudo fiscale, nonché l'assoggettamento alle seguenti imposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;</li> <li>- 7% per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.</li> </ul>
<p><b>PARADISI FISCALI : RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO</b> (art. 1, co. 3)</p>	<p>Il Decreto Milleproroghe introduce all'art. 12 comma 2, D.L. n. 78/09 due nuovi commi con cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vengono <b>raddoppiati da 4 a 8 gli anni per l'attività di accertamento</b> delle attività detenute in Stati considerati "paradisi fiscali", basata sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute illecitamente all'estero sono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia;</li> <li>- sono raddoppiati i termini di accertamento di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 472/19973 per le violazioni relative al monitoraggio fiscale, derivanti dall'errata omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO.</li> </ul>
<p><b>DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b> (art. 1, co. 8)</p>	<p>Nei confronti degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione viene <b>prorogata per altri due anni</b>, (2009-2010), <b>l'agevolazione fiscale</b>, originariamente prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98, che consente la deduzione dal reddito d'impresa di un importo calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti, nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,1% fino a € 1.032.913,80;</li> <li>- 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60;</li> <li>- 0,4% oltre € 2.065.827,60.</li> </ul>
<p><b>ESERCIZI PUBBLICI TELEFONIA E INTERNET</b> (art. 3, co. 1)</p>	<p><b>Slitta al 31.12.2010</b> il termine per ottenere la licenza del questore necessaria ai fini dell'apertura di un internet point, ossia di locale ove la clientela può connettersi ad internet.</p>

## DAL 1° GENNAIO 2010 NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

### ELENCHI INTRASTAT



**Dal 1° gennaio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni** introdotte dalle direttive comunitarie n. 8/CE del 12.02.2008 e n. 117/CE del 16.12.2008, che hanno modificato la precedente direttiva 2006/112/CE **in materia di territorialità IVA dei servizi** e disciplina di riferimento per la compilazione degli **elenchi relativi alle operazioni intracomunitarie**.

Il 12 novembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che rende operativo nel nostro ordinamento quanto disposto dalle suddette direttive comunitarie; in particolare, risultano interessati dalle modifiche in parola il D.P.R. n. 633/72 e il D.L. n. 331/93 convertito dalla legge n. 427/93. Tuttavia **ad oggi non risulta approvato il testo definitivo del provvedimento**, che si attende a giorni, **né tantomeno le disposizioni attuative** che regolamentano nel dettaglio i nuovi adempimenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 hanno pertanto effetto le seguenti disposizioni:

<b>Direttiva n. 2008/8/CE</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	Il <b>luogo di tassazione</b> ai fini <b>dell'IVA</b> relativamente alle <b>prestazioni di servizi</b> rese da soggetti IVA nei confronti di altri soggetti IVA comunitari <b>è la residenza del COMMITTENTE</b>
<b>Direttiva n. 2008/8/CE</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b>	Viene <b>esteso l'obbligo di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT</b> anche alle <b>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</b> effettuate in ambito comunitario.
<b>Direttiva n. 2008/117/CE</b>	<b>NUOVA PERIODICITA' INTRASTAT</b>	Viene disposta la <b>periodicità MENSILE di presentazione</b> degli elenchi INTRASTAT quale <b>regola generale</b> , derogando ai singoli stati la <b>possibilità di prevedere</b> , entro determinati <b>limiti</b> , una <b>cadenza trimestrale</b> .

Sulla base della c.d. "Direttiva Servizi" (n. 2008/8/CE) le **prestazioni di servizi generiche**, ossia quelle prestazioni per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, rese a soggetti passivi, si considerano **territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia** (c.d. **criterio del luogo del committente**).

Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizio si considerano sempre soggetti passivi:

- i soggetti che **esercitano attività di impresa, arte o professione**, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività;

- gli **enti, le associazioni e le altre organizzazioni** di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole;
- gli **enti non soggetti passivi che sono già identificati** ai fini del tributo.

Di contro, i **servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi** o prestati a soggetti passivi per il proprio uso personale o per quello dei propri dipendenti, **continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia** (c.d. **criterio del luogo del prestatore**).

Per meglio comprendere l'ambito oggettivo delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una elencazione delle fattispecie che dal 1° gennaio 2010 devono considerarsi territorialmente rilevanti in Italia in base alla regola del committente e come tali rientranti nell'ambito applicativo dell'IIVA, in particolare:

- i **servizi già definiti come generici**, ivi compresi quelli complessi e indifferenziati, non individuati (a tutto il 2009) in altre categorie;
- le **prestazioni di trasporto di beni**, comprendendo in tale ambito i trasporti nazionali, quelli intracomunitari e quelli internazionali;
- le **prestazioni** rese in attività **accessorie ai trasporti di beni** (carico, scarico e trasbordo merci);
- le **prestazioni di qualsiasi genere su beni mobili materiali**, ovunque rese, ed indipendentemente dall'uscita fisica dei beni, al termine della prestazione, dallo Stato in cui la stessa viene eseguita, in particolar modo nel caso di prestazione resa in altro Stato comunitario;
- le **prestazioni di intermediazione**, ovunque eseguite;
- le **locazioni** a lungo termine (diverse da quelle a breve termine di cui si dirà più avanti) di **mezzi di trasporto**;
- le seguenti prestazioni di servizi, già disciplinate dall'articolo 7, quarto comma, lett. d) del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente da dove siano materialmente utilizzate:
  - prestazioni derivanti da **contratti di locazione**, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
  - prestazioni di servizi relative a **cessioni di diritti immateriali** redevances, royalties, diritti di autore, e simili;
  - prestazioni **pubblicitarie**;
  - prestazioni di **consulenza e assistenza tecnica o legale**, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale;
  - prestazioni di **elaborazione e fornitura di dati e simili**;
  - prestazioni di **interpreti e traduttori**;
  - prestazioni di **servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione**;
  - prestazioni di servizi rese tramite **mezzi elettronici**;
  - prestazioni relative ad operazioni **bancarie, finanziarie e assicurative**;
  - prestazioni relative a **prestiti di personale**;
  - **concessione** dell'accesso ai sistemi di **gas naturale o di energia elettrica**, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
  - **cessioni di contratti** relativi alle prestazioni di **sportivi professionisti**.

Le suddette prestazioni, qualora siano **rese a soggetti passivi (committenti) stabiliti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA, probabilmente a norma del nuovo articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/72, per carenza del requisito territoriale.**

#### Esempi:

- 1) La società **italiana X** effettua servizi di manutenzione su macchinari **installati in Svizzera** per conto della società **italiana Y**:
  - fino al 31.12.2009 la prestazione era fuori campo IVA ex art. 7, co. 4 lett. b) perché eseguita fuori dal territorio italiano;
  - dal **1° gennaio 2010 la prestazione viene assoggettata ad IVA** in Italia in quanto rileva la residenza del committente italiano Y.
- 2) Una società **Italiana** effettua lavorazioni, per conto di una ditta **Tedesca**, su beni che si trovano in Italia:
  - fino al 31.12.2009 la prestazione era rilevante in Italia, luogo dove si trovano i beni;
  - dal **1° gennaio 2010 la lavorazione è fuori campo IVA** in Italia, pertanto il prestatore italiano emette fattura senza applicazione di Iva al committente tedesco.

Si ricorda che talune prestazioni, che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, vengono attratte dal regime di **non imponibilità** se considerate servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. In altre parole questo dovrebbe significare che qualora il committente sia un soggetto passivo IVA in Italia e il servizio commissionato riguarda ad esempio beni in esportazione, lo stesso committente, quando riceve la fattura dal prestatore estero, dovrà emettere un'autofattura non imponibile IVA.

In deroga ai suddetti principi generali, la Direttiva Servizi ha introdotto **particolari criteri derogatori** per alcune categorie di prestazioni, come di seguito descritto.

#### **Deroghe già vigenti**

Trattasi delle fattispecie disciplinate dall'art. 7, quarto comma, lettere a) e c) (DPR n. 633/72), nonché di talune contenute nella lettera b):

- prestazioni di servizi **relative a beni immobili**, incluse le prestazioni di periti e di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni tendenti a preparare o coordinare l'esecuzione dei lavori edili, come ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza. **Queste prestazioni si considerano rilevanti in Italia quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;**
- prestazioni di **trasporto passeggeri rilevanti in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;**
- prestazioni di servizi relative ad **attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni**, ivi compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti: **si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte.**

#### **Nuove fattispecie derogatorie**

Trattasi in particolare di:



- a) prestazioni di servizi di **ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera b)**: si considerano **tassabili in Italia quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato**;
- b) prestazioni di **ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità**: si considerano **soggette all'imposta in Italia se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato**. Come precisato dalla Direttiva IVA, si considera:  
 «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità» la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri;  
 «luogo di partenza di un trasporto di passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità;  
 «luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità. Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto. Qualora la prestazione di ristorazione e catering sia resa nel corso di un trasporto non intracomunitario, l'operazione si considererà territorialmente rilevante secondo la regola enunciata nella precedente lettera a), per cui sarà rilevante in Italia se materialmente eseguita nel territorio (acque nazionali o spazio aereo nazionale) dello Stato;
- c) prestazioni di servizi di **locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto**: si considerano **territorialmente rilevanti in Italia quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato**. Per «noleggio a breve termine» si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

### ***Deroghe previste esclusivamente per i servizi resi a privati***

Si considerano **effettuate nel territorio dello Stato e pertanto ivi assoggettate ad IVA**, i seguenti **servizi resi a committenti privati** (non soggetti passivi):

- a. prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-quinquies), del DPR n. 633 del 1972;
- b. le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. c), del DPR n. 633 del 1972;
- c. prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando il luogo di partenza è situato nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 40, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993;
- d. prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. b), del DPR n. 633 del 1972;
- e. prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato, previsione già contenuta nell'art. 7, quarto comma, lett. f-ter), del DPR n. 633 del 1972;
- f. prestazioni di telecomunicazione e di tele radiodiffusione, rese da soggetti stabiliti al di fuori



del territorio della Comunità quando il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente nel territorio dello Stato.

Per converso, **non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, se rese a committenti privati extra UE:**

- a. prestazioni di cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
- b. prestazioni pubblicitarie;
- c. prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
- d. operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- e. messa a disposizione del personale;
- f. prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- g. concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- h. servizi di telecomunicazione e di tele radiodiffusione;
- i. servizi prestati per via elettronica;
- j. prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

Secondo la nuova disciplina in caso di prestazione di **servizi rilevante** ai fini IVA in **Italia**, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato **nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito**, tutti gli **adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo** tramite il meccanismo dell'inversione contabile, meccanismo che al contrario non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non è soggetto passivo ai fini dell'IVA.

## ELENCHI INTRASTAT

Con riferimento agli elenchi INTRASTAT le modifiche comunitarie hanno disposto:

- a) un obbligo di **presentazione** dei modelli INTRASTAT **anche in relazione alle prestazioni di servizio effettuate e ricevute in ambito intracomunitario**;
  - b) **un'unica modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi, ossia l'invio telematico.**
- Pur in assenza del testo definitivo del Decreto** nonché delle conseguenti disposizioni attuative, l'agenzia delle Dogane ha anticipato che gli elenchi riepilogativi delle operazioni e prestazioni intracomunitarie **dovrebbero** seguire la seguente disciplina:

	FINO AL 31.12.2009	DAL 1° GENNAIO 2010
CONTENUTI	gli elenchi riepilogativi contengono i dati relativi alle operazioni di acquisto e di cessione di beni, effettuate in ambito comunitario.	gli elenchi riepilogativi conterranno anche le informazioni relative alle <b>prestazioni di servizio rese e/o ricevute</b> in ambito comunitario a partire dal 1° gennaio 2010.

<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>	Cartaceo; Supporto magnetico (floppy disk); Telematico.	<b>ESCLUSIVAMENTE</b> con modalità <b>TELEMATICA</b>
<b>PERIODICITA' DI PRESENTAZIONE</b>	<p><b>Cessioni di beni:</b>                      Fino a €. 40.000,00: <b>Annuale</b>                      Da €. 40.000,00 a €. 250.000,00:  <b>Trimestrale</b>                      Superiore a €. 250.000,00: <b>Mensile</b></p> <p><b>Acquisti di beni:</b>                      Fino a €. 180.000,00: <b>Annuale</b>                      Superiore a €. 180.000,00: <b>Mensile</b></p> <p>La presentazione trimestrale è facoltativa per i soggetti con cadenza annuale</p>	<p><b>Acquisti e cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevuti e resi:</b>  <b>Trimestrale:</b> per i soggetti che <b>non hanno superato</b> il valore <b>soglia trimestrale di 50.000 €</b> negli ultimi 4 trimestri rispetto a quello di riferimento.  <b>Mensile:</b> tutti gli altri.                      Il cambio di periodicità avviene qualora la soglia sia superata nel corso del trimestre.                      (NON E' PIU' PREVISTA LA PRESENTAZIONE ANNUALE).</p>
<b>SCADENZE DI PRESENTAZIONE</b>	<p><b>mensile:</b> entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento;  <b>trimestrale:</b> entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;  <b>annuale:</b> entro la fine di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;</p>	<p><b>mensile:</b> entro il <b>19</b> del mese successivo al mese di riferimento (es. mese di gennaio 2010 entro il <b>19</b> febbraio 2010)  <b>trimestrale:</b> entro il <b>19</b> del mese successivo al trimestre di riferimento (es. I° trimestre 2010 entro il <b>19</b> aprile 2010).</p>

Al fine di individuare il tipo di prestazioni da includere nei modelli intrastat, la norma ci fornisce alcune indicazioni, in particolare parrebbero doversi inserire nei nuovi modelli **tutte quelle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute, DIVERSE da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies** del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Volendo esemplificare le tipologie di prestazioni, occorre fare riferimento alla nuova formulazione dei suddetti articoli (7-quater e quinquies), pur in assenza della doverosa approvazione legislativa; in particolare l'articolo 7-quater contempla le prestazioni di servizio:

- relative a **beni immobili**, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia nonché ogni prestazione inerente la preparazione e l'esecuzione dei lavori immobiliari, ivi compresa la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e la fornitura di alloggi nel settore alberghiero o in settori analoghi tra cui i campi di vacanza e i terreni attrezzati per il campeggio;
- relative al **trasporto di passeggeri**;
- di **ristorazione e catering, anche rese a bordo di navi, aerei e treni**;



- ❑ relative alle locazioni, anche finanziarie, al noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto,
- ❑ mentre l'articolo 7-quinquies disciplina le prestazioni di servizi relativi ad attività:
- ❑ culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese le fiere ed esposizioni, le prestazioni degli organizzatori di dette attività, nonché quelle accessorie alle precedenti.

Secondo le nuove disposizioni **gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non devono comprendere le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.** In altre parole, il prestatore nazionale si troverà nella difficile condizione di dover conoscere se i servizi da lui forniti sono soggetti ad IVA nel paese membro in cui il destinatario dei medesimi è stabilito; nel caso si trattasse di prestazioni esenti nel paese del cliente, queste non dovranno essere indicate nei modelli intrastat presentati dal fornitore italiano.

Sempre con riferimento alle prestazioni di servizio, è opportuno dare evidenza al fatto che dal prossimo anno, in seguito alla modifica apportata dallo schema di decreto in via di approvazione all'articolo 6, comma 3, del DPR n. 633/72, **le prestazioni di servizio rese da un soggetto passivo comunitario ad un soggetto passivo nazionale si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime, purché:**

- siano effettuate in **modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno;**
- e **non comportino versamenti di acconti o pagamenti, anche parziali, nel medesimo periodo.**

Pertanto l'IVA dovrà essere assolta dal committente nazionale al termine di ogni anno, con l'emissione di un'autofattura, da indicare anche nei nuovi modelli intrastat, fino a quando non si esaurisce la prestazione di servizi.

## COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA: DAL 2010 NUOVE REGOLE

(art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 - provvedimento direttoriale del 21.12.2009 e della C.M. n. 57/E del 23.12.2009)



Dal 1° gennaio 2010 entra in vigore il nuovo regime relativo alla **compensazione di crediti Iva annuali o trimestrali** per un **importo annuo superiore ad € 10.000**, da effettuarsi a decorrere dal giorno **16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale** (modello TR) **dalla quale il credito emerge**.

Da un punto di vista operativo, quindi:

- la **compensazione del credito annuale Iva**, sarà attuabile **dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale**;
- mentre per le **compensazioni Iva infrannuali** sarà necessario attendere **il 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre**.

Si precisa che le disposizioni in esame:

- riguardano **esclusivamente i crediti Iva superiori a 10.000 Euro annui** e non i crediti di altri tributi e contributi; infatti nulla è cambiato rispetto alle compensazioni di altre imposte (Irap, IRPEF, IRES ecc.), i cui crediti, anche se superiori a 10.000, continueranno ad essere utilizzati secondo le consuete regole;
- **non interessano mai le compensazioni verticali**, ossia quelle **“Iva da Iva”**, anche qualora superino le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

### CREDITI IVA INFERIORI A € 10.000

Coloro che, per l'anno 2010, intendono utilizzare in compensazione un credito Iva non superiore a 10 mila euro, potranno continuare ad operare le compensazioni con le consuete regole:

- **già entro il prossimo 18 gennaio 2010** ( il 16 gennaio scade di sabato);
- **senza dover preventivamente presentare alcuna dichiarazione**, posto che il credito Iva 2009 compensato sia quello risultante dalla prossima dichiarazione IVA;
- **utilizzando sia i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), sia il sistema di home o remote banking**.

Rimane da chiarire se le compensazioni di crediti IVA non superiori a € 10.000 siano possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo annuo spettante.

### CREDITI IVA SUPERIORI A € 10.000

Per poter usufruire celermente della compensazione del credito IVA in esame, è prevista la **possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione IVA** “sganciandola” dalla dichiarazione unificata di UNICO. Qualora la presentazione della dichiarazione annuale IVA avvenga entro il mese di febbraio, il contribuente potrà:

- **compensare il credito IVA entro il prossimo 16 marzo 2010**;
- **essere esonerato dall'obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva**.

### OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITI IVA SUPERIORI A 15.000 EURO

Sempre dal 2010, i contribuenti che intendono utilizzare in **compensazione crediti Iva** (annuali o trimestrali) **per importi superiori a 15.000 euro annui**, sono **obbligati a richiedere l'apposizione del “visto di conformità”** relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il

credito.

Il suddetto visto, che consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni, potrà essere rilasciato da dottori commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, iscritti nei ruoli degli esperti delle CCIAA, ecc. ed in alternativa anche dal soggetto incaricato del controllo contabile (revisore o collegio sindacale con compiti di controllo contabile), qualora presente.

## **CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO**

I contribuenti che intendono effettuare la compensazione **per importi superiori ai € 10.000 annui** hanno **l'obbligo di utilizzare ESCLUSIVAMENTE i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.** Le deleghe di versamento potranno dunque essere trasmesse:

- a) **direttamente** dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
- b) tramite gli **intermediari abilitati** al servizio **Entratel**.

In questo caso l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero su quello dell'intermediario.

Si segnala che la **presentazione delle deleghe** recanti le compensazioni in esame deve essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o istanza da cui il credito emerge.

## **Attenzione!!**

L'utilizzo dei **servizi di home banking** messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di **remote banking (CBI)** offerti dalle banche, è **consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro.**

Nell'ambito dei controlli previsti dalla procedura telematica, l'Agenzia rende noto che i modelli **F24** contenenti **compensazioni di crediti Iva superiori a 10.000 euro** annui saranno oggetto di **scarto** nei casi in cui:

- a) **non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l'istanza da cui emerge il credito** stesso;
- b) non sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione Iva, qualora gli F24 contengano compensazioni di crediti Iva superiori a 15.000 euro annui;
- c) **superino l'importo del credito** risultante dalla **dichiarazione o istanza presentata**, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.

Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all'accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria ed è evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.

In caso di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario e postale dell'intermediario abilitato, qualora eventuali pagamenti con modello F24 siano scartati per mancanza dei sopra citati presupposti, verrà stornato l'ammontare dei relativi saldi dall'importo dell'addebito complessivamente richiesto.

## **I DUBBI ANCORA APERTI**

Si segnala che, malgrado l'emanazione del **provvedimento del 21.12.2009** e della **Circolare Ministeriale n. 57/E del 23.12.2009** (relativa agli adempimenti legati al visto di conformità), **restano da chiarire alcuni aspetti pratico-operativi legati alle compensazioni in esame, tra cui:**

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



- **l'inclusione o meno nel nuovo regime** dei **residui crediti IVA relativi all'anno 2008**, ovvero dei crediti iva **infrannuali** relativi ai primi **3 trimestri del 2009** e non compensati al 31.12.2009;
- il **legame tra credito maturato da dichiarazione annuale e crediti infrannuali**, con riguardo alla soglia dei 10.000 euro;
- **cosa fare qualora si superino le soglie di 10.000 e 15.000 euro** avendo però già compensato liberamente il credito Iva inferiore a 10.000 Euro, attraverso i **servizi di home o remote banking (CBI)** e senza aver preventivamente presentato apposita Dichiarazione (eventualmente con visto di conformità per importi superiori a 15.000 Euro).

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio al 15 febbraio 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

*In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

### SCADENZE PARTICOLARI

<b>1 Gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Riduzione della misura dell'interesse legale</b> Aggiornato al ribasso con un decreto del 4 dicembre firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro il 3% che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2009.</li> </ul>
<b>4 Gennaio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%)</b> A partire dal <b>4 gennaio 2010</b> (e fino al 31 marzo) è possibile trasmettere, con l'apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto alla detrazione del 55%. L'adempimento riguarda solo i soggetti che hanno <b>sostenuto spese nel 2009</b>, qualora <b>i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009</b>. <b>Nessun invio</b>, invece, in caso di interventi <b>iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta</b>. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.</li> </ul>
<b>5 Febbraio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Incentivo agli aumenti di capitale</b> Termine ultimo (il riferimento è la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento o della modifica dell'atto costitutivo) per effettuare gli aumenti di capitale da parte delle società di persone e di capitali al fine di usufruire della deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell'incremento del capitale nel limite massimo di €500.000.</li> </ul>

## SCADENZE FISSE

**15  
Gennaio**

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Entro il 15 gennaio è possibile, dunque, regolarizzare anche **l'omesso o insufficiente versamento del saldo Ici 2009**.

- **Registrazioni contabili**

Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.

- **Fatturazione differita**

Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

- **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

**16  
Gennaio**

- **Versamenti Iva**

Scade il **16 gennaio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2009 (codice tributo 6012).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 gennaio 2010** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.

Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre **16 gennaio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento ritenute da parte dei condomini</b> Il <b>16 gennaio</b> scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo <b>1019</b>, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e <b>1020</b> per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento</b> Scade il <b>16 gennaio</b> il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.</li> </ul>
<p><b>20</b> <b>Gennaio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre</b> Il <b>20 gennaio 2010</b> scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI).</li> <li>▪ <b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade il <b>20 gennaio 2010</b> anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestre 2009 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale. Sempre entro mercoledì 20 si dovrà trasmettere anche la dichiarazione riferita all'anno 2009 da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale.</li> <li>▪ <b>Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani</b> Scade sempre il <b>20 gennaio 2010</b> il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2009. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.</li> </ul>
<p><b>27</b> <b>Gennaio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Regolarizzazione omesso/insufficiente versamento acconto Iva 2009</b> Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dell'acconto Iva 2009 in scadenza il 28 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.</li> </ul>

<p><b>30</b> Gennaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche per il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzioni, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.</li> </ul>
<p><b>31</b> Gennaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat relativi al IV trimestre 2009 ovvero all'anno 2009</b> Il <b>31 gennaio 2010</b> scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre il <b>31 gennaio</b> scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico <i>Electronic Data Interchange</i> (EDI).</li> </ul>
<p><b>31</b> Gennaio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione del modello EMens</b> Entro il <b>31 gennaio</b> si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.</li> <li>▪ <b>Presentazione dichiarazioni Conai</b> Scade il <b>31 gennaio 2010</b> anche il termine per la presentazione del modello 6.15 per la richiesta dall'esenzione del contributo per imballaggi cauzionati, e del modello 6.16 per le quantità acquistate in esenzione nell'anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte.</li> <li>▪ <b>Denuncia variazione redditi dei terreni</b> Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli artt.30 e 34 del Tuir, agli uffici del Territorio delle variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari nel corso dell'anno solare precedente</li> <li>▪ <b>Versamento contributo annuo revisori contabili</b></li> </ul>

	<p>Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2010 da parte dei Revisori contabili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tassa sulla Occupazione Aree Pubbliche</b> Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) da parte dei contribuenti obbligati.</li> <li>▪ <b>Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni</b> Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.</li> <li>▪ <b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2009 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.</li> <li>▪ <b>Canone RAI</b> Versamento del canone annuale di abbonamento RAI ovvero della prima rata trimestrale o semestrale</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>1</b> <b>Febbraio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito Iva</b> Dal <b>1 febbraio 2010</b>, e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva anche in forma unificata, è possibile presentare in duplice esemplare direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente il modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2009.</li> <li>▪ <b>Presentazione modello Iva 2010</b> Dal <b>1 febbraio 2010</b> è possibile presentare la dichiarazione annuale in via autonoma anche da parte dei soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione medesima.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>15</b> <b>Febbraio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94.</li> <li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> </ul>

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.